ADESIONE ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO PER LE STAZIONI OCEANICHE DELL'ATLANTICO DEL NORD, CON ALLEGATI

Art. 5 (Accordo)

Procedure di voto

1) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio prende le proprie risoluzioni a maggioranza semplice delle Parti Contraenti presenti e partecipanti al voto, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo.

2) La risoluzione del Consiglio presa in virtu' del paragrafo 1) dell'articolo 17 e' adottata a maggioranza dei due terzi di tutte le Parti Contraenti, maggioranza che deve comprendere i due terzi dei voti delle Parti concessionarie del diritto di esercizio ed i due terzi dei voti delle altre Parti Contraenti.

3) Le risoluzioni del Consiglio prese in virtu' del paragrafo 4), lettere d) ed e), dell'articolo 4 sono adottate a maggioranza dei due terzi delle Parti Contraenti presenti e prendenti parte al voto, con la riserva che l'insieme dei contributi di tali Parti Contraenti rappresenti almeno i due terzi del totale dei contributi versati da tutte le Parti Contraenti.

4) Le risoluzioni del Consiglio prese in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 3, del paragrafo 4), lettera c), dell'articolo 4, dell'articolo 13 e del paragrafo 5) dell'articolo 19 sono adottate a maggioranza dei due terzi delle Parti Contraenti presenti e prendenti parte al voto. Le risoluzioni che comportano un aumento degli oneri finanziari delle Parti Contraenti entrano in vigore con approvazione dei due terzi delle Parti Contraenti e, per ogni Parte Contraente restante, con approvazione di quest'ultima.

5) Qualsiasi risoluzione del Consiglio di modificare il limite massimo stabilito al paragrafo 4), lettera d), dell'articolo 4 e' adottata a maggioranza semplice delle Parti Contraenti presenti e partecipanti al voto ed e' immediatamente esecutiva.

6) Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo, le risoluzioni del Consiglio hanno effetto immediatamente oppure a partire da una data ulteriore stabilita dal Consiglio.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 964
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-di-finanziamento-collettivo-per-le-stazioni/accordo-art-5-procedure-di-voto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it